

Prot. 133/2015

Banca d'Italia, Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio, Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura.

Inviata via e-mail ai seguenti indirizzi:

servizio.tca.verifiche_antiri@bancaditalia.it
tca@pec.bancaditalia.it

Roma, 30 giugno 2015

Oggetto: Osservazioni Assilea in merito alle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio

Si fa riferimento al documento in consultazione con cui vengono aggiornate le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", da ultimo revisionate nell'agosto 2009.

Nel prendere atto con favore dell'intento perseguito da codesta Autorità di garantire comportamenti uniformi da parte dei soggetti segnalanti e, di conseguenza, la significatività nei tassi medi rilevati a seguito dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, sottoponiamo alla Vostra attenzione l'unito appunto volto a chiarire e a sottoporre alcune criticità interpretative ed applicative riguardanti la locazione finanziaria.

In questi ultimi anni il settore del leasing (come tutto il settore bancario e finanziario) sta subendo un contenzioso passivo di tipo seriale fondato su interpretazioni che disconoscono ai fini della verifica dell'usura l'applicazione della metodologia di calcolo prevista dalle istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione del TEG.

Il fenomeno è in continua crescita anche in considerazione della concomitante crisi economica ed è potenzialmente in grado di determinare delle ripercussioni negative sull'intero settore creditizio.

In considerazione anche della natura delle motivazioni alla base di gran parte del citato contenzioso, che sfruttano, seppur in maniera spesso strumentale e pretestuosa, taluni dubbi interpretativi della normativa primaria e secondaria, è auspicabile una revisione delle istruzioni tale da dirimere ogni incertezza per gli operatori e per la clientela bloccando quindi sul nascere possibili liti temerarie.

Nel restare a disposizione per ogni Vostra eventuale esigenza di approfondimento e di collaborazione sulle osservazioni e le richieste contenute nell'unito documento, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca De Candia


OSSERVAZIONI ASSILEA SULLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Documento di consultazione aprile 2015

Ruolo delle FAQ	2
Interessi di mora	2
Spese il cui addebito non è certo al momento della stipula	3
Variazioni contrattuali	3
Variazioni finanziarie	4
Leasing in costruendo (SAL).....	4

Ruolo delle FAQ

Proponiamo un ripensamento delle attuali FAQ, richiamate nella consultazione in esame come documento che costituisce parte integrante delle Istruzioni, nel senso di integrarne i principali contenuti – talvolta innovativi rispetto a quanto contenuto nelle Istruzioni – all'interno delle Istruzioni medesime, lasciando eventualmente alle FAQ un ruolo esemplificativo o ricognitivo.

Interessi di mora

Una cospicua parte del contenzioso passivo è fondata su un'interpretazione della sentenza della Cassazione n. 350/2013, secondo cui la S.C. avrebbe sancito il principio in base al quale, ai fini della verifica dell'usura degli interessi di mora, il tasso di interesse moratorio indicato in contratto andrebbe sommato al tasso dell'interesse corrispettivo con l'effetto di determinare, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., la nullità della clausola sugli interessi e, quindi, la gratuità del contratto.

A tale proposito, abbiamo accolto con favore il documento emanato da Banca d'Italia il 3 luglio 2013 contenente "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura", ove espressamente si prevede che gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

Già in tal senso i decreti trimestrali pubblicati dal MEF sulla "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi" riportano i risultati di un'indagine statistica che rileva una soglia massima pari a 2,1 punti percentuali quale maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento.

Nel resoconto della consultazione sulla disciplina in materia di usura pubblicato nel 2009, a seguito della revisione delle Istruzioni, la Banca d'Italia ha avuto modo di precisare che *"l'eventuale inclusione degli interessi di mora nel TEG andrebbe ad innalzare le soglie applicabili ai rapporti "normali", lasciando margini per ingiustificati incrementi nell'onerosità del finanziamento"* anticipando che era *"allo studio una rilevazione degli interessi di mora, separata dal TEG"* [...]volta a [...] *"fornire utili informazioni per le valutazioni sulla usurarietà dei tassi, anche nei casi di morosità del debitore"*.

Pertanto, come avanzato anche da altre associazioni di categoria (ABI ed Assofin), al fine di evitare il perdurare di un contenzioso diffuso sull'argomento nonché di incorrere nel rischio di dover confrontare tassi disomogenei (TEG applicato comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), chiediamo di valutare tempestivamente:

- l'avvio di una specifica rilevazione del tasso annuo nominale di mora previsto per i casi di ritardato pagamento;
- disciplinare l'approccio da seguire nella fase di definizione delle condizioni di mora, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura ed, in particolare, del confronto con un tasso "soglia" specifico per la mora.

Laddove tale richiesta venisse accolta, è auspicabile l'introduzione di una disciplina transitoria che possa dare evidenza della linea di discontinuità tra l'attuale regime (in cui non si segnalano e rilevano gli interessi di mora) e l'eventuale nuova disciplina (con segnalazione e rilevazione specifica degli interessi di mora).

Spese il cui addebito non è certo al momento della stipula

Con riferimento alle spese da includere nel calcolo del TEG, sono rilevabili talune tipologie di spese connesse ad eventi possibili ma non definibili sia per avvenimento che per periodicità in fase di stipula (es. spesa riesame pratica etc.) e di esecuzione del contratto .

Risulta, in particolare, incerto il perimetro degli oneri che devono essere segnalati e computati nel calcolo del TEG al momento di stipula del contratto.

A tal proposito, auspichiamo un confronto con codesta autorità al fine di individuare:

- gli oneri eventuali di incerta applicazione;
- il momento in cui tali oneri eventuali devono essere segnalati nel calcolo del TEG.

Variazioni contrattuali

Un dubbio che non trova una risposta nelle Istruzioni in consultazione riguarda la possibile variazione, nel corso del rapporto contrattuale, di una o più spese che rientrano nel calcolo del TEG.

In una delle FAQ si chiarisce che il TEG va ricalcolato e ricontrollato in occasione di modifiche finanziarie e non in occasione delle sole modifiche di spese.

Auspichiamo quindi che venga esplicitato nelle istruzioni che la definizione di "variazione" si riferisca unicamente alle componenti finanziarie "durata, importo erogato e tasso di interesse", potendosi quindi modificare le spese senza più influenzare il TEG, che resterebbe quello rilevato alla "stipula originaria".

Variazioni finanziarie

Chiediamo un chiarimento riguardo alla corretta modalità di rappresentare le variazioni finanziarie; in particolare, quale sia il periodo di riferimento per il controllo dei tassi soglia in caso di variazioni.

Il controllo del limite di soglia, per coerenza, andrebbe effettuato considerando la soglia al momento della stipula originaria, non quella al momento della variazione, in quanto potrebbe di fatto essere inibita la possibilità di effettuare variazioni per contratti originati con un tasso di interesse più alto rispetto a quello praticato al momento della variazione ed a maggior ragione, per quanto concerne il novero delle componenti di spesa da considerare, esse dovrebbero essere quelle in vigore al momento della stipula originaria. Appare chiaro che in questo caso vi sia una differenziazione di trattamento e determinazione del TEG, ma in caso di appiattimento obbligato sulla data di variazione del contratto si potrebbe generare, di fatto, un'impossibilità di effettuare modifiche contrattuali.

A nostro giudizio, è ragionevole utilizzare la metodologia di prendere in considerazione nel calcolo del TEG tutti i flussi come da piano di canoni e di spese che hanno insistito sul contratto, partendo dalla stipula originaria, sino al momento del ricalcolo dovuto alla variazione. Tale modalità "storica" di calcolo del TEG avrebbe l'effetto positivo di tendere ad armonizzare le componenti di spesa, considerando il contratto sempre e comunque nella sua interezza.

Al contrario, una diversa metodologia che consideri come assunto che i flussi (spese) sostenute dall'utilizzatore in momenti precedenti a quello della variazione contrattuale (es.: spese di istruttoria, spese di perizia, spese d'incasso su canoni passati, ecc.) non debbano concorrere al calcolo del TEG, per la determinazione del quale diverrebbero significativi i soli flussi di pagamento futuri (es.: canoni, spese incasso, spese di variazione contrattuale, premi assicurativi, spese di riscatto, ecc.), evidenzerebbe una forte distonia rispetto alla sostanza dell'operazione di finanziamento così come impostata precedentemente alla variazione e sembra non rispettare a pieno, nei fatti, lo spirito della norma che tende a considerare il contratto di leasing come un rapporto unico, ancorché modificato, e che richiede di segnalare un tasso usura omogeneo fra stipula e variazioni finanziarie.

Leasing in costruendo (SAL)

Il contratto di Leasing in Costruendo (di seguito SAL) è un contratto di locazione finanziaria rientrante nell'ambito di applicazione della normativa di riferimento e, pertanto, oggetto di segnalazione e controllo del TEG applicato.

A tal proposito, nell'ambito delle FAQ pubblicate in materia di rilevazione dei TEG usura la Banca d'Italia ha chiarito che *"il leasing costruendo deve essere segnalato nella categoria pertinente all'oggetto del contratto (ad es. in caso di costruzione di abitazione o ufficio nel leasing immobiliare)"*.

Tuttavia, interpretazioni logico sistematiche ci inducono a proporre una riconsiderazione dell'attuale orientamento volto a ricomprendere questa particolare fattispecie nelle modalità di calcolo del TEG proprie del leasing.

Il SAL, per come viene gestito, pur contrattualmente parte integrante dell'operazione di leasing finanziario è a tutti gli effetti un finanziamento che si può accostare per assonanza all'affidamento ad utilizzo flessibile con erogazioni ad evento. Da questo discenderebbe che il TEG del SAL è il TEG "provvisorio" del finanziamento precontrattuale rispetto al leasing ed il TEG del

leasing sarebbe rilevabile e segnalabile solo alla decorrenza del contratto, terminata la realizzazione del bene da concedere in leasing finanziario.

Se così non fosse, chiediamo di chiarire nelle istruzioni la metodologia per mettere in fila flussi di cassa su una durata indeterminata dell'operazione, nella quale gli oneri che insistono nella prima fase (che può essere indeterminata nella durata) precedono i "classici" flussi dei canoni.

Per quanto concerne i SAL il calcolo "teorico" del TEG, effettuato con l'ipotesi che il contratto di leasing stipulato abbia decorrenza immediata è condivisibile unicamente per mantenere coerenza con il metodo di calcolo del TEG stabilito per il leasing.

Appare evidente che nella realtà dei fatti il contratto di leasing con SAL in corso, sotto il profilo finanziario, si articola ed esplica effetti in modo del tutto simile all'affidamento ad utilizzo flessibile con erogazioni ad evento.

Auspichiamo quindi un orientamento volta a confermare che esistono di fatto due TEG: uno per la fase SAL ed uno per il contratto decorso (quello calcolato alla stipula originaria), ciascuno dei quali dovrebbe tendere a rappresentare il costo dell'operazione nelle sue fasi peculiari.

In ultimo, ricordiamo che in tema di mutui erogati a SAL, la Banca d'Italia nelle FAQ ha chiarito che:

- *“la segnalazione è dovuta all'atto della stipula; nessuna segnalazione è dovuta per l'erogazione delle singole tranche”;*
- *“la classe di importo e l'importo erogato medio fanno riferimento al totale accordato”.*